



COMUNE DI MENFI

Provincia di Agrigento



CITTÀ DEL VINO

REGOLAMENTO

IMPIEGO DI FUOCHI CONTROLLATI

NELLE ATTIVITA' AGRICOLE

Art.9 L. 1 Marzo 1975, n.47 - art.40 L.R.

APPROVATO CON DELIBERA C.C, N. 4 DEL 15/05/2007

Art. 1

Nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali da correlarsi con l'evoluzione della situazione meteorologica, è fatto divieto su tutto il territorio comunale di:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici in aree boscate o cespugliate o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- usare motori, fornelli ed inceneritori che producono faville o braci nelle aree boscate, cespugliose o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie etc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate dall'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con quello di Polizia Urbana.

Art. 2

In deroga a quanto stabilito dall'Art.1, il Distaccamento Forestale territorialmente competente può autorizzare, nelle ore mattutine comprese tra le 5 e le 6.30 ed in assenza di vento, la bruciatura di residui di lavorazione, raccolti in aree nette da qualsiasi residuo di materiale vegetale, e a condizione che siano state prese tutte le misure precauzionali che rendano improbabile l'eventuale propagazione del fuoco in aree non controllate.

A partire dal 1° di settembre, se le condizioni meteorologiche lo consentono, il Distaccamento Forestale, sempre nelle ore mattutine ed in assenza di vento, può autorizzare la bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di operatori fino al totale spegnimento delle fiamme.

Art. 3

Per l'uso di macchine operatrici nelle lavorazioni agrarie bisogna osservare le seguenti norme:

1. Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
2. Il combustibile per le macchine operatrici dovrà essere posto in aree ripulite dal materiale vegetale; in queste aree è assolutamente vietato fumare o accendere fuochi;
3. Il rifornimento delle macchine dovrà essere fatto a motore spento;
4. Sulle macchine operatrici dovranno essere collocati idonei estintori.

Art. 4

I proprietari di fondi, gli affittuari o chiunque goda del fondo a qualsiasi titolo, dovranno adottare tutte le misure precauzionali, suggerite dai Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale, dalle consuetudini locali, dalla comune pratica e dal buon senso, al fine di evitare inneschi di fuochi o il propagarsi di incendi. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi si indicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento (1).

Art. 5

Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale o ai Vigili del Fuoco o ai Carabinieri o al Sindaco, e a fornire le indicazioni necessarie per la sua individuazione.

Art. 6

L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, si impegna a provvedere alla ripulitura delle scarpate e delle cunette delle strade di propria pertinenza utilizzando anche, dove questo non contrasti con le norme di salvaguardia ambientale, prodotti chimici.

Art. 7

Nelle superfici boscate e nelle aree protette, ricadenti nel territorio comunale, distrutte o danneggiate da incendi resta fermo il divieto di realizzare costruzioni edilizie di qualsiasi tipo e di mutare la destinazione d'uso data ai terreni prima dell'incendio.

Art. 8

Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da € 50,00 (euro cinquanta) a € 250,00 (euro duecentocinquanta) per ogni ettaro o sua frazione incendiato, così come prescritto dall'art.40, comma 3°, della L. R. 16/96 ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.

La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco.

Art. 9

Al presente regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione, mediante pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito INTERNET del comune. Copia dello stesso dovrà essere notificata a tutte le forze di Polizia operanti sul territorio.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.